



Autorità di Regolazione dei Trasporti
Via Nizza 230
10126 Torino
C.A. Ing. Roberto Piazza
PEC: pec@pec.autorita-trasporti.it

Prot. 8/2024

Roma, 8 Luglio 2024

Oggetto: Osservazioni alla consultazione avviata con Delibera 76/2024 con oggetto “Integrazione delle misure di cui all’Allegato “A” alla delibera n. 152/2017 del 21 dicembre 2017, recante “Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 77/2017. Integrazioni dei principi e dei criteri di regolazione del sistema ferroviario nazionale in relazione agli esiti dell’indagine conoscitiva di cui alla delibera n. 127/2016”, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2024, n. 1808”

Gent.mo Direttore,

In relazione a quanto in oggetto, nel partecipare alla consultazione, la scrivente Associazione sottopone a codesta Autorità alcune proposte di integrazione, ritenute dalle IF di assoluto rilievo, alla luce della propria esperienza operativa.

Nello specifico, i punti interessati, sono 1.1 lett a) ed 2.1.

Nel primo caso, le integrazioni proposte, sono volte a i) precisare il concetto di rete, e ii) fornire i tempi effettivi degli interventi.

Nel secondo caso, le integrazioni proposte sono dirette a precisare meglio il contenuto e la modalità della pubblicazione.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento ed informazione.

Tanto, premesso, presentiamo di seguito le nostre osservazioni alla consultazione di cui all’oggetto, nel formato richiesto dall’Allegato B della medesima Delibera 76/2024.

Cordiali saluti,

E

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Protocollo N. 0065297/2024 del 08/07/2024

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
1	1.1 Lett. A)	i propri piani di sviluppo e potenziamento della rete, su uno scenario di almeno cinque anni a partire dalla citata data di pubblicazione;	i propri piani di sviluppo e potenziamento della rete, ivi incluso quanto riferibile agli impianti ed ai servizi di impianto , su uno scenario di almeno cinque anni a partire dalla citata data di pubblicazione, fornendo gli effettivi tempi di realizzazione degli interventi nel quinquennio, con particolare riferimento a quelli cofinanziati dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 5, del d.lgs. 112/2015.	Si condivide la proposta di modifica del testo posto in consultazione. Inoltre, per garantire maggior completezza e organicità nell'informativa in capo al Gestore, si ritiene opportuno esplicitare l'interpretazione estensiva del concetto di "rete" che ricomprenda la linea ferroviaria, gli impianti alla stessa raccordati ed i servizi d'impianto disponibili.
2	2.1	Con riferimento ai vigenti obblighi informativi in materia di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, l'eventuale programmazione di interventi o sperimentazioni di potenziamento o aggiornamento dell'infrastruttura ferroviaria derivante da nuove esigenze di imprese ferroviarie, di richiedenti o di terze parti interessate in genere, non già inserita fra la documentazione pubblicata annualmente ai sensi della precedente disposizione n. 1, è pubblicata tempestivamente - e in ogni caso almeno 60 giorni prima dell'avvio delle relative attività - dal Gestore sulla piattaforma PIR WEB, informata l'Autorità e procedendo secondo modalità che ne assicurino la tracciabilità e l'adozione di un formato coerente con quanto previsto dalla medesima disposizione n. 1.	Con riferimento ai vigenti obblighi informativi in materia di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, l'eventuale programmazione di interventi o sperimentazioni di potenziamento o aggiornamento dell'infrastruttura ferroviaria derivante da nuove esigenze di imprese ferroviarie, di richiedenti o di terze parti interessate in genere, non già inserita fra la documentazione pubblicata annualmente ai sensi della precedente disposizione n. 1, è pubblicata tempestivamente - e in ogni caso almeno 60 giorni prima dell'avvio delle relative attività - dal Gestore sulla piattaforma PIR WEB, informata l'Autorità e procedendo secondo modalità che ne assicurino la tracciabilità e l'adozione di un formato coerente con quanto previsto dalla medesima disposizione n. 1. In particolare, dovranno essere esplicitate sia la data di pubblicazione della comunicazione che la data dell'avvio delle attività, integrando tali informazioni anche all'interno della pubblicazione di cui alla precedente disposizione n.1, che verrà aggiornata	Per agevolare la fruizione documentale da parte degli utenti si ritiene che debbano essere sempre esplicitate la data di pubblicazione di ogni comunicazione e la data individuata come inizio dell'attività; congiuntamente, per una maggiore razionalizzazione dei flussi informativi, si ritiene che le comunicazioni infrannuali di cui alla presente Misura vadano integrate all'interno del pacchetto informativo di cui alla Misura 1, con un'esplicita evidenza della modifica intervenuta ed il mantenimento a disposizione delle versioni precedenti.



Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
			<p>con evidenza della revisione intervenuta.</p>	
<p>Dopo la 2 e prima della 3</p>	<p>-</p>		<p>Proposta inserimento nuovo paragrafo</p>	<p>Si propone l’inserimento di un paragrafo che regoli le modalità di verifica dell’ottemperanza agli obblighi informativi posti a carico del Gestore alle precedenti Misure 1 e 2; sarebbe opportuno che tale meccanismo prevedesse anche un sistema di penali a carico del Gestore nei casi di comprovato mancato rispetto dei termini individuati e/o della carenza nei contenuti pubblicati.</p>

